



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/04/2016

*originale*

### OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARI

L'anno **Duemilasedici** e questo di **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
ACCORSI SARA	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LIOTTA MARCO	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
CANIATO MARIA FRANCESCA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Assente
VENTURINI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI VANDA	Consigliere Comunale	Presente
ANSELMI DANIELA	Consigliere Comunale	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: BERNARDI VANDA, VENTURINI FEDERICO,

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARI

Il Sindaco, Presidente, Erika Ferranti, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio, illustra al Consiglio il contenuto della proposta di seguito riportata:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che in data 28 luglio 2014 con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 41 si è approvato il regolamento relativo alla TARI, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/5/2015;

Preso atto che la Legge 147 del 27/12/2013 all'articolo 1 comma 639 istituisce l'imposta comunale unica (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi indivisibili. La IUC si compone dell'imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in

## Delibera di Consiglio Comunale n. 21 / 2016

vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- 6) i termini di versamento del tributo.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, apportare al regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente le seguenti modifiche/integrazioni,

precisando che le parti eliminate vengono indicate con il carattere barrato e le modifiche sono evidenziate in grassetto:

- Articolo 19- Dichiarazioni  
**“10) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività”**
- All'articolo 21 – Attività di controllo e sanzioni  
**“15) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione”**
- Articolo 22- Dilazioni del pagamento degli avvisi di accertamento  
*“1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ~~trentasei~~ **ventiquattro** rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ~~trenta~~ **diciotto** rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro ~~10.000,00~~ **26.000,00**, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. ~~redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.~~*

Di dare atto che le variazioni suindicate non determinano minori previsioni di entrata e non compromettono gli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 27 , comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 7/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

## Delibera di Consiglio Comunale n. 21 / 2016

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, rilasciato con verbale n. 12 del 20/04/2016, protocollo n. 6549 del 21/04/2016, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 21/03/2016;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore Rag. Laura Poli in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

### **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente, precisando che le parti eliminate vengono indicate con il carattere barrato e le modifiche sono evidenziate in grassetto:

- Articolo 19- Dichiarazioni

**“10) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività”**

- All'articolo 21 – Attività di controllo e sanzioni  
**“15) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione”**
- Articolo 22- Dilazioni del pagamento degli avvisi di accertamento  
*“1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di **trentasei ventiquattro** rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ~~trenta~~ **diciotto** rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro ~~10.000,00~~ **26.000,00**, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. ~~redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.~~*

2. di dare atto che il regolamento allegato con le modifiche suindicate, entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge 214/2011);
4. di pubblicare il presente regolamento:
  - sul sito internet del Comune
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco, Presidente, dichiara aperta la discussione.

Nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa.

A tal punto, il Sindaco, Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente:

Presenti e votanti n.10.

Con voti favorevoli unanimi, la proposta di deliberazione è approvata.



## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 29/04/2016**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---